



Cinisello Balsamo, 31/05/2017

Alla Segreteria Generale  
Ufficio Consiglio  
Sede

**OGGETTO: Interrogazione della Lega Nord n. 59 nella seduta di Consiglio Comunale del  
24.05.2017**

In risposta alla interrogazione indicata in oggetto, in relazione ai procedimenti amministrativi in corso relativi ai centri culturali islamici di via Frisia 11 e di via Matteotti 66 si relaziona quanto segue:

**Centro Islamico di via Frisia 11:**

- In data 5/5/2014, prot. 29190 del 06/05/2014, è stato avviato un procedimento per abuso edilizio di cambio d'uso con opere da industriale in luogo di culto a carico della proprietà FIN EVEL srl e dell'affittuario associazione culturale "Comunità islamica di Cinisello Balsamo";

- è stata quindi emessa l'ordinanza dirigenziale n. 173 del 02/07/2014 di ripristino dello stato dei luoghi;

- è stato quindi presentato ricorso dall'associazione culturale "Comunità islamica di Cinisello Balsamo" avanti al TAR Lombardia R.G. 3433/14 per annullamento previa sospensione dell'efficacia dell'ordinanza n. 173 del 02/07/2014;

- il TAR Lombardia ha emesso l'ordinanza n. 40 del 09/01/2015 che ha respinto la domanda cautelare di sospensione;

- è stato presentato ricorso avanti al Consiglio di Stato R.G. 1518/2015 avverso l'ordinanza del TAR n. 40/15 e il Consiglio di Stato con propria ordinanza n. 1576 del 14/04/2015, ai fini di una "sollecita fissazione dell'udienza di merito" da parte del TAR, ha accolto la richiesta di sospensiva;

- il TAR con sentenza n. 344 del 29/01/2016 si è definitivamente pronunciato sul ricorso R.G. 3433/14 e lo ha respinto;

- l'associazione "Comunità islamica di Cinisello Balsamo" ha quindi proposto ricorso avanti al Consiglio di Stato R.G. 3022/2016 per l'annullamento previa sospensiva dell'esecutività della sentenza TAR 344/2016;

- il Consiglio di Stato con ordinanza n. 2787 del 07/07/2016 ha rigettato l'appello cautelare e si è ora in attesa del giudizio finale di merito al fine di poter procedere con le definitive azioni di competenza di questa Amministrazione Comunale.

**- Centro Islamico di via Matteotti 66:**

- In data 15/07/2014, prot. 44620 del 18/07/2014, è stato avviato un procedimento per abuso edilizio di cambio d'uso con opere da deposito industriale in luogo di culto a carico della proprietà Tomasi Immobiliare e dell'affittuario associazione "Pace per lo sviluppo umano";

- è stata quindi emessa l'ordinanza dirigenziale n. 223 del 10/09/2014 di ripristino dello stato dei luoghi;

- è stato quindi presentato ricorso dall'associazione "Pace per lo sviluppo umano" avanti al TAR Lombardia R.G. 2877/14 per annullamento previa sospensione dell'efficacia dell'ordinanza n. 223 del 10/09/2014;

- il TAR Lombardia con sentenza n. 2805/2014 del 20/11/2014 ha accolto il ricorso e per l'effetto ha annullato l'ordinanza dirigenziale n. 223 del 10/09/2014;

- in particolare una parte del dispositivo della sentenza n. 2805/2014 recita:

*" - che il mutamento strutturale e funzionale della destinazione d'uso va qualificato, non tanto in base a presunzioni (pur se astrattamente i locali potrebbero essere idonei, per ampiezza, ad ospitare riti religiosi), quanto in base alle oggettive caratteristiche che presentano i locali stessi";*

*- che in contrario la ricorrente assume che tali locali vengono invece utilizzati per attività associative, ma non come luogo di culto";*

- in data 09/02/2015, prot. 10096 del 12/02/2015, è stato avviato un nuovo procedimento con il quale è stata pertanto contestata l'abusività del cambio di destinazione d'uso dell'immobile da deposito industriale ad attività culturale con opere edilizie;

- è stata emessa nuova ordinanza dirigenziale n. 11 del 26/01/2016 di ripristino dello stato dei luoghi;

- è stato quindi presentato ricorso avanti al TAR Lombardia R.G. 516/2016 da parte dell'associazione "Pace per lo sviluppo umano" per l'annullamento dell'ordinanza n. 11 del 26/01/2016 in elusione del giudicato di cui alla sentenza TAR n. 2805/2014;



Comune di Cinisello Balsamo  
Settore Servizi al Territorio  
Servizio Edilizia Privata

- il TAR con ordinanza n. 1087 del 12/05/2016 ha dichiarato inammissibile il ricorso per ottemperanza al giudicato convertendo il rito per ottemperanza in quello ordinario fissando la trattazione del merito all'udienza del 31/01/2017;
- il TAR con sentenza n. 772 del 31/01/2017 ha definitivamente respinto il ricorso RG 516/2016 ordinando che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa;
- l'Amministrazione Comunale, decorsi i termini in prossima scadenza per un eventuale appello avanti al Consiglio di Stato contro la sentenza n. 772/2017, procederà con le azioni e i provvedimenti amministrativi di competenza ai sensi della normativa vigente in materia edilizia.

Distinti saluti.

L'Assessore all'Urbanistica e Edilizia Privata

(f.to. Maurizio Cabras)

Il Dirigente Settore  
Servizi al territorio

(f.to arch. Luigi Fregoni)